

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LO SVOLGIMENTO DI
FUNZIONI TECNICHE DA PARTE DI DIPENDENTI PUBBLICI
NELL'AMBITO DI OPERE/LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

(D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 113)

INDICE

Articolo 1 – Oggetto

**Articolo 2 - Costituzione e quantificazione del fondo ex art. 113, c. 2, D.Lgs. 50/2016 -
Ripartizione del fondo incentivante**

Articolo 3 - Fondo per l'innovazione

Articolo 4 - Personale partecipante alla ripartizione del fondo

Articolo 5 - Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

Articolo 6 - Decurtazioni dell'incentivo al personale interessato

Articolo 7 - Onere per l'iscrizione professionale

Articolo 8 - Assicurazioni

Articolo 9 - Disposizioni Varie

Articolo 10 - Rinvio

Articolo 11 - Collegio di raffreddamento dei conflitti

Articolo 12 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Sant'Egidio del Monte Albino, per dare piena attuazione alle previsioni di cui all'art.113 commi 2 e 5 del D.lgs. n.50/2016, nonché dell'art.20 qui integralmente riportati:

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche)

1. *Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.*

2. *A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.*

3. *L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.*

4. *Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione*

delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte come da convenzione sottoscritta, dell'incentivo previsto dal comma 2.

Art. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)

1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.

2. L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.

Articolo 2 – COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO EX ART. 113, c. 2, D.LGS. 50/2016 RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE

1. Il fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è costituito ed alimentato da:
 - a) una somma pari al **2%** dell'importo complessivo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro;
 - b) una somma pari al **2%** dell'importo complessivo posto a base di gara di ciascun servizio e fornitura.
2. **L'80%** (*ottanta per cento*) del fondo come sopra computato costituisce **fondo incentivante del personale** ed è ripartito tra il personale medesimo direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento.
3. **Il 20%** (*venti per cento*) del fondo come sopra computato costituisce **fondo per l'innovazione** ed è destinato esclusivamente ai fini di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 così come riportati al successivo articolo 3.
4. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate sugli importi a base d'asta saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, del servizio o della fornitura. In sede di approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso da erogare.

5. L'ammontare del fondo di cui ai precedenti commi è determinato in ragione dell'importo complessivo

Importo a base di gara	Quota da destinare al fondo
Importo ≤ ad €. 2.000.000	2%
€. 2.000.000 ≤ importo € ≤ €. 5.000.000	1.8%
€. 5.000.000 ≤ importo € ≤ €. 8.000.000	1.7%
Importo ≥ €. 8.000.000	1.6%

6. Relativamente ai criteri di ripartizione del fondo di cui al precedente comma 4, i coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro sulla base delle seguenti percentuali:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2.Quota	3.ATTIVITA' SPECIFICA	
PIANIFICAZIONE	20%	Progetto di fattibilità	7%
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	3%
		Espropriazione per pubblica utilità	10%
VERIFICA PROGETTI	5%	Attività di verifica progetto	2%
		Validazione del progetto	3%
FASE DI GARA	5%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	5%
FASE ESECUTIVA	35%	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10%
		Direzione Lavori	20%
		Collaudo Statico	2%
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5%
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35%	Responsabilità del Procedimento	35%
Totali	100%		100%

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2.Quota	3.ATTIVITA' SPECIFICA	
PIANIFICAZIONE	5%	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5%
FASE DI GARA	20%	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	20%
FASE ESECUTIVA	40%	Coordinatore sicurezza fase esecutiva	10%
		Direzione Esecuzione del Contratto	25%
		Verifica di conformità	5%
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	35%	Responsabilità del Procedimento	35%
Totali	100		100

7. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (*di cui alla colonna 3*), la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
8. Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
9. I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (*di cui alla colonna 3*), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale (*firma di provvedimenti ecc.*) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.
10. Di norma ai collaboratori tecnici od amministrativi viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **20%** della corrispondente aliquota. La restante quota (*del 80%*) viene riconosciuta ad responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
11. L'aliquota di cui al precedente comma destinata ai collaboratori può essere motivatamente ridotta od incrementata da parte del Responsabile del Servizio, sentito il responsabile dell'attività, sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva del/i collaboratore/i, la percentuale è sempre incrementata del 5% quando il collaboratore/i sia firmatario degli atti prodotti. Anche in questo caso il responsabile dell'attività sarà destinatario della parte residua prevista per l'attività (*di cui alla colonna 3*) detratta della quota assegnata ai collaboratori.
12. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (*ove ammesso*) che esaurisca la prestazione, il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
13. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie parte della quota del fondo di cui al presente articolo. Le risultanze di tale fattispecie, vengono destinate alle previsioni dell'art. 113 co. 2 del D.Lgs n. 50/2016 di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3 - FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il **20** per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 2 comma 3 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. Il fondo per l'innovazione come sopra determinato viene computato su tutte le forme incentivanti computate a norma del presente regolamento, viene assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dell'Area di riferimento.

ARTICOLO 4 - PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in relazione alla natura dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate dagli articoli 2 e 4.
2. I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di Servizio cui appartengono, se persona diversa, ovvero al Responsabile del Servizio perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
3. Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
4. Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

ARTICOLO 5 - DISTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro, è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. Con atto proprio del Responsabile del Servizio, successivo all'approvazione del progetto esecutivo del lavoro, o del progetto/programma attuativo del servizio o della fornitura, si provvede alla definizione degli incarichi afferenti il personale nel gruppo di lavoro, individuando le singole competenze del personale interessato, nonché l'ammontare del compenso da erogare allo stesso.
3. Il provvedimento di incarico deve tenere conto:
 - a) delle specifiche competenze tecniche richieste e della complessità del procedimento di affidamento, per garantire le competenze professionali necessarie, la qualità e la funzionalità dell'attività del gruppo;
 - b) l'espletamento degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto;
 - c) il coinvolgimento di personale di altro Servizio, ritenuto necessario sulla base delle specifiche dell'affidamento, è subordinato all'assenso del Responsabile del Servizio a cui il personale è assegnato. Nel caso di personale individuato, appartenente a una diversa Amministrazione, tale assenso deve avvenire dall'Ente di appartenenza;
 - d) al personale stesso possono essere affidati più incarichi nell'ambito della medesima procedura, qualora ne abbia le relative competenze.
4. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile del Servizio che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile Unico del procedimento.
5. In caso di disaccordo tra il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile del Servizio sulle modalità di ripartizione del fondo tra il personale dipendente sarà il parere del primo a prevalere.

6. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.
7. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti sono liquidati in busta paga ai dipendenti interessati previo accertamento dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
8. La liquidazione potrà avvenire di norma, con cadenza periodica trimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse a valere sulla busta paga entro il secondo mese successivo alla conclusione delle attività (stante la disponibilità delle risorse). Potranno essere liquidate prima della definitiva conclusione (affidamento ed esecuzione del contratto), previo atto del Responsabile di Area, solo quelle attività relative a concessione e servizi di durata ultra quinquennale).

Articolo 6 - DECURTAZIONI DELL'INCENTIVO AL PERSONALE INTERESSATO

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - a) Incremento ingiustificato di costo dell'opera appaltata;
 - b) Incremento ingiustificato dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 2) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$I_r = I_t - ((I_t/t)*r) + (I_t/K)*\Delta k$$

Dove:

I_r = Incentivo ridotto (sino all'azzeramento – *I_r* sempre >=0)

I_t = Incentivo totale dovuto

t = termine contrattuale

r = ritardo colpevole

K = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.

ARTICOLO 7 - ONERE PER L'ISCRIZIONE PROFESSIONALE

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

ARTICOLO 8 -ASSICURAZIONI

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n.50/2016 che, al comma 4, espressamente stabilisce che *“sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.”*
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 9 - DISPOSIZIONI VARIE

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) dipendenti interessati dalla ripartizione;
 - c) Responsabile del Servizio interessato competente per materia;
 - d) il Sindaco e tutti gli Assessori.

ARTICOLO 10 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

ART.11 - COLLEGIO DI RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di *“raffreddamento dei conflitti”* così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (*o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti*);
 - b) Responsabile del Servizio interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U;
 - d) Sindaco o suo delegato.Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi, entro i successivi 10 giorni.
1. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 12 - ENTRATA IN VIGORE E FORME DI PUBBLICITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione di appositi avvisi all'albo pretorio e nei consueti luoghi pubblici di affissione.